



COMUNE DI ROVIGO

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE n. DLC/2010/14
Sessione **Ordinaria** Seduta **Pubblica** di 2 ^ convocazione

O G G E T T O

Conferma, per l'anno 2010, dell'aliquota dell'addizionale comunale all'I.R.P.E.F.

L'anno duemiladieci addì **10** del mese di **marzo** alle ore **9:50** nella Sala delle adunanze consiliari di Rovigo, si è riunito

IL CONSIGLIO COMUNALE

Alla convocazione di oggi, partecipata ai Signori Consiglieri a norma di legge, risultano all'appello nominale:

Merchiori Fausto		SINDACO		Presente
Avezzù Paolo	_p_ _ _	Montagnolo Angelo	_p_ _ _	
Bedendo Simone	_p_ _ _	Nonnato Gianluca	_ _ _a_	
Bellinazzi Stefano	_p_ _ _	Ongaro Renzo	_p_ _ _	
Bertacin Pasquino	_p_ _ _	Osti Armido	_p_ _ _	
Bimbatti Andrea	_ _ _a_	Papuzzi Giovanni	_p_ _ _	
Boniolo Giuseppe	_ _ _a_	Paron Luca	_p_ _ _	
Borgato Renato	_ _ _a_	Pavarin Cristiano	_p_ _ _	
Borsetto Ottavio	_p_ _ _	Piccininno Vito	_p_ _ _	
Buson Dante	_p_ _ _	Piscopo Aniello	_ _ _a_	
Candita Bruno	_p_ _ _	Romanin Guido	_p_ _ _	
Carricato Francesco	_ _ _a_	Rossi Gabriella	_p_ _ _	
Curina Claudio	_ _ _a_	Ruzzante Franco	_p_ _ _	
Fiorenzato Gianfranco	_p_ _ _	Salvan Rinaldo	_p_ _ _	
Guarnieri Aldo	_ _ _a_	Scaramozzino Giuseppe	_ _ _a_	
Guerrato Stefano	_p_ _ _	Scarlini Luigi	_p_ _ _	
Libralon Luigi	_ _ _a_	Settini Nicola	_ _ _a_	
Magaraggia Roberto	_p_ _ _	Turcato Danilo	_p_ _ _	
Maldi Placido	_p_ _ _	Zanforlini D'Isanto Alessandro	_ _ _a_	
Mancin Flavio	_ _ _a_	Zangirolami Matteo	_p_ _ _	
Masin Matteo	_p_ _ _	Zennaro Claudio	_p_ _ _	
		TOTALE		_28_ _13

Assiste alla seduta il **Segretario Generale**, Dr. Salvatore **Palazzolo**.

Sono presenti per la Giunta i Signori: **Azzalin, Milan, Moschin, Osti** e **Pineda**.

A scrutatori vengono designati i Signori: **Avezzù, Bertacin** e **Maldi**.

Il **Presidente** chiede al Consiglio di deliberare sull'oggetto sopra indicato.

OGGETTO: Conferma, per l'anno 2010, dell'aliquota dell'addizionale comunale all'I.R.P.E.F.

Il Presidente ricorda che nella seduta di ieri l'argomento in oggetto è stato discusso e che, al momento della votazione, è mancato il numero legale. Si passa pertanto alla fase di votazione.

Con n. 20 voti favorevoli (Bertacin, Borsetto, Buson, Candita, Fiorenzato, Guerrato, Maldì, Masin, Merchiori, Montagnolo, Ongaro, Osti, Papuzzi, Pavarin, Piccininno, Rossi, Ruzzante, Scarinzi, Turcato e Zennaro) **e n. 7 astenuti** (Avezzù, Bedendo, Bellinazzi, Paron, Magaraggia, Salvan e Zangirolami), dei **27** consiglieri presenti in aula, la proposta in atti viene approvata.

Pertanto risulta essere adottata la seguente deliberazione:

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che:

- l'art. 1, comma 1, del D.Lgs. 28 settembre 1998, n. 360, e successive modificazioni e integrazioni, istituisce a decorrere dal 1° gennaio 1999, l'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche;
- l'art. 1, comma 3, del sopramenzionato decreto, così come modificato dall'art.1, comma 142 della Legge 27 dicembre 2006 n. 296 (Legge Finanziaria per l'anno 2007), prevede che i comuni, con regolamento adottato ai sensi dell'art. 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni, possono disporre la variazione dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale di cui al comma 2;
- la variazione dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale non può eccedere complessivamente 0,8 punti percentuali;
- la deliberazione di approvazione del regolamento deve essere pubblicata nell'apposito sito individuato con decreto del 31 maggio 2002 del capo del Dipartimento per le politiche fiscali del Ministero dell'economia e delle finanze, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 130 del 05 giugno 2002;
- l'art. 1, comma 4, del D.Lgs. 28 settembre 1998, n. 360, così come modificato dall'art. 1, comma 142 della Legge 27 dicembre 2006 n. 296 (Legge Finanziaria per l'anno 2007), prevede che il versamento dell'addizionale medesima sia effettuato in acconto e a saldo unitamente al saldo dell'imposta sul reddito delle persone fisiche. Ai fini della determinazione dell'acconto del trenta per cento, l'aliquota di cui al comma 3 del citato D. Lgs 360/98 è assunta nella misura deliberata per l'anno di riferimento qualora la pubblicazione della delibera sia effettuata non oltre il 31 dicembre dell'anno precedente (art. 40 D.L. 159/07 convertito in L. n. 222 del 29/11/2007 pubblicato in G.U. n. 279 del 30/11/2007) ovvero nella misura vigente nell'anno precedente in caso di pubblicazione successiva al predetto termine;

- l'art. 1, comma 4, del Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 31/05/2002 prevede che l'Ufficio federalismo fiscale del Dipartimento per le politiche fiscali del Ministero dell'Economia e delle Finanze provvederà all'inserimento delle deliberazioni nel sito informatico entro sette giorni lavorativi successivi alla ricezione;

DATO ATTO che:

- il Regolamento per l'applicazione dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche è entrato in vigore il 1° gennaio 2007 ed è stato confermato ogni anno;
- con deliberazione di Consiglio Comunale n. 13 del 31.03.2009, è stata confermata, per l'anno 2009, l'aliquota dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche in misura pari a 0,8%, al fine di garantire l'erogazione dei servizi rispettando gli standard qualitativi raggiunti negli ultimi anni, confermando contestualmente il "Regolamento per l'applicazione dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche", che stabilisce che:
 - l'addizionale comunale all'irpef non è dovuta se il reddito complessivo determinato ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche non supera l'importo di Euro 8.500,00; se il reddito imponibile supera tale soglia di esenzione l'addizionale è dovuta ed è calcolata sull'importo complessivo del reddito;
 - ai sensi dell'art. 1, comma 4, del D.Lgs. 28 settembre 1998, n. 360, l'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche è dovuta se risulta dovuta per lo stesso anno l'IRPEF al netto delle detrazioni di imposta;

VISTO inoltre che:

- il termine per la deliberazione consiliare del bilancio di previsione 2009 è prorogato al 30 aprile 2010. (D.M. 17 dicembre 2009);
- sono parimenti differiti alla data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio i termini relativi alle deliberazioni sulle tariffe, sulle aliquote di imposta, compresa l'aliquota dell'addizionale all'irpef, sulle tariffe dei servizi pubblici locali, nonché quelli per approvare i regolamenti sulle entrate.(art. 1, c. 169, legge 27/12/2006, n. 296);
- anche se adottati successivamente al 1° gennaio, i regolamenti hanno, comunque, effetto dall'inizio dell'anno;
- in caso di mancata approvazione entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno;
- la stretta correlazione fra la determinazione dell'ammontare delle entrate e la formulazione delle previsioni di bilancio impone che, qualora adottate, le deliberazioni con le quali sono approvate le aliquote e le tariffe dei tributi, le tariffe sui servizi pubblici locali e sui costi di gestione dei servizi a domanda individuale, precedano la deliberazione di approvazione del bilancio, per la cui validità costituiscono un obbligo da rispettare (nota ministero economia e finanze, dipartimento per le politiche fiscali, ufficio federalismo fiscale, 16/03/2007, n. 5602);

Dato atto che, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, sono stati espressi i seguenti pareri:

- **a)** dal responsabile del servizio interessato, in ordine alla regolarità tecnica: **favorevole**;
- **b)** dal responsabile del servizio finanziario, in ordine alla regolarità contabile: **favorevole**.

DATO ATTO che la 1^a Commissione Consiliare, nella seduta del 23/02/2010, ha espresso il parere di competenza;

Sulla base della relativa discussione consiliare, riportata integralmente nel verbale della seduta del 9 marzo c.m.;

Con n. **20** voti favorevoli e n. **7** astenuti, da parte dei **27** consiglieri presenti in aula, come sopra riportato;

D E L I B E R A

- 1)** di confermare, per l'anno 2010, l'aliquota per l'addizionale comunale all'IRPEF nella misura dello 0,8%;
- 2)** di confermare altresì, per l'anno 2010, il "Regolamento per l'applicazione dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche", già in vigore, riportato nell'**allegato A**, parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
- 3)** di dare atto che la presente deliberazione sarà pubblicata su apposito sito informatico, ai sensi dell'art. 1, comma 3, del D.Lgs n. 360/98, come modificato dall'art. 11, comma 1, della L: 18.10.2001 n. 383, "Primi interventi per il rilancio dell'economia" e secondo le modalità previste dal Decreto Ministeriale del 31 maggio 2002;
- 4)** di dichiarare la presente deliberazione **immediatamente eseguibile**, ai sensi dell'art. 34 comma 4 del D.Dlgs. n. 267/2000, stante l'urgenza, con n. **21** voti favorevoli (è entrato nel frattempo Romanin) e n. **7** astenuti (Avezzù, Bedendo, Bellinazzi, Paron, Magaraggia, Salvan e Zangirolami) da parte dei consiglieri presenti in aula, a seguito di separata e palese votazione.

Allegato A

REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELL'ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE .

Art. 1

Oggetto e finalità

1. Il presente Regolamento, adottato nell'ambito della potestà legislativa di cui all'art. 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446 e successive modificazioni, disciplina l'applicazione dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche di cui al D.Lgs. 28 settembre 1998, n. 360 e successive modificazioni ed integrazioni;

Art. 2

Soggetti passivi

1. L'addizionale è dovuta dai contribuenti che alla data del 1 gennaio abbiano domicilio fiscale nel Comune di Rovigo.

Art. 3

Aliquota di compartecipazione dell'addizionale

1. L'aliquota dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche, di cui al comma 3 dell'art. 1 del D.Lgs. 28 settembre 1998, n. 360, è fissata nella misura di 0,8 punti percentuali.

Art. 4

Criteri di calcolo dell'addizionale

1. L'addizionale è pagata dai contribuenti assoggettati a Irpef.
2. L'addizionale è determinata applicando al reddito complessivo determinato ai fini dell'imposta del reddito delle persone fisiche, al netto degli oneri deducibili riconosciuti ai fini di tale imposta, l'aliquota stabilita ai sensi dell'art. 3 di detto regolamento, ed è dovuta se per lo stesso anno risulta dovuta l'imposta sul reddito delle persone fisiche, al netto delle detrazioni per essa riconosciute e del credito di cui all'art. 165 DPR 22 dicembre 1986 n. 917, nel rispetto delle vigenti normative.

Art. 5

Versamento

1. Il versamento dell'addizionale medesima è effettuato in acconto e a saldo unitamente al saldo dell'imposta sul reddito delle persone fisiche. L'acconto è stabilito nella misura del 30 per cento dell'addizionale comunale ottenuta applicando le aliquote di cui ai commi 2 e 3 del D. Lgs. n. 360 del 28.09.1998 al reddito imponibile dell'anno precedente determinato ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, al netto degli oneri deducibili riconosciuti ai fini di tale imposta;
2. Ai fini della determinazione dell'acconto, l'aliquota di compartecipazione dell'addizionale comunale all'Irpef è assunta nella misura deliberata per l'anno di riferimento qualora la pubblicazione della delibera sia effettuata non oltre il 31 dicembre dell'anno precedente ovvero nella misura vigente nell'anno precedente in caso di pubblicazione successiva al predetto termine;
3. Relativamente ai redditi di lavoro dipendente e ai redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente di cui agli articoli 49 e 50 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, l'acconto dell'addizionale dovuta è determinato dai sostituti d'imposta di cui agli artt. 23 e 29 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973 n. 600, e successive modificazioni, e il relativo importo è trattenuto in un numero massimo di nove rate mensili, effettuate a partire da marzo. Il saldo dell'addizionale dovuta è determinato all'atto delle operazioni di conguaglio e il relativo importo è trattenuto in un numero massimo di undici rate, a partire dal periodo di paga successivo a quello in cui le stesse sono effettuate e non oltre quello relativamente al quale le ritenute sono versate nel mese di dicembre. In caso di cessazione del rapporto di lavoro l'addizionale residua dovuta è prelevata in unica soluzione. L'importo da trattenere e quello trattenuto sono indicati nella certificazione unica dei redditi di lavoro dipendente e assimilati di cui all'art. 4, comma 6-ter, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998 n. 322;

4. Il versamento dell'addizionale comunale all'Irpef è effettuato direttamente al Comune, attraverso apposito codice tributo assegnato al Comune con Decreto attuativo del Ministero dell'Economia e delle Finanze.

Art. 6

Esenzione

1. L'addizionale di cui all'art. 3 del presente regolamento non è dovuta se il reddito complessivo determinato ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche non supera l'importo di Euro 8.500,00.
2. Se il reddito imponibile supera la soglia di esenzione di Euro 8.500,00 di cui al comma 1, l'addizionale di cui all'art. 3 del presente Regolamento è dovuta ed è determinata applicando l'aliquota al reddito complessivo.

Art. 7

Entrata in vigore

1. Il presente Regolamento è entrato in vigore il 1° gennaio 2007.

Art. 8

Rinvio a disposizioni di legge

1. Per quanto non previsto dal presente regolamento sono applicabili le disposizioni generali previste dalle vigenti leggi.

IL PRESIDENTE

Piccininno

IL SEGRETARIO GENERALE

Palazzolo